



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE ARTIGIANATO E PMI

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE ARTIGIANATO E PMI

A.P.Q.

**IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE**

PROGETTO INTEGRATIVO SJ008

**“ICT PER RINNOVARE IL VANTAGGIO COMPETITIVO DELLA
COMPONENTISTICA AUTO BARESE”**

**SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE PMI DEL
PIT3
IN**

**~~☞~~ RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO
PRECOMPETITIVO**

~~☞~~ TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

~~☞~~ SERVIZI REALI PER L'E-BUSINESS

Allegato 2

LINEE GUIDA

1. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIABILI

L'ambito operativo degli interventi di cui al presente bando riguarda la proposizione di progetti di Ricerca, Sviluppo e Trasferimento Tecnologico nel campo delle **Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione** di interesse per il settore della **componentistica auto**.

I soggetti beneficiari del contributo sono PMI, iscritte nel registro delle imprese della CCIAA aventi sede operativa localizzata nel territorio della Regione Puglia, nei Comuni afferenti al PIT 3, Area Metropolitana di Bari: Adelfia, Bari, Binetto, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cellamare, Modugno, Mola Di Bari, Noicattaro, Palo Del Colle, Rutigliano, Sannicandro di Bari, Triggiano, Valenzano.

I criteri per la definizione di PMI sono quelli relativi al D.M. del MAP del 18/04/2005 e sono riportati in Allegato A alle presenti Linee guida. I settori ammissibili sono riportati in Allegato B alle presenti Linee guida.

I progetti potranno essere riferiti a 3 Linee di attività, che daranno luogo a 2 graduatorie indipendenti (Linea 1+2 e Linea 3):

Linea 1

- ~~///~~ **le attività di ricerca industriale (RI),**
- ~~///~~ **le attività di sviluppo precompetitivo (SP) purchè necessarie alla validazione dei risultati dell'attività di ricerca industriale,**

Linea 2

- ~~///~~ **le attività di Trasferimento tecnologico**

Linea 3

- ~~///~~ **le attività di servizi reali per l'e-business**

L'ambito operativo degli interventi dovrà riguardare prioritariamente le aree di seguito riportate:

- ~~///~~ Sistemi di progettazione condivisa,
- ~~///~~ Logistica e distribuzione
- ~~///~~ Customer Relationship Management
- ~~///~~ Business Intelligence
- ~~///~~ Technology Watching
- ~~///~~ Technology Rating
- ~~///~~ Sistemi di Gestione della conoscenza
- ~~///~~ Electronic Resources Planning
- ~~///~~ Supply Chain Management
- ~~///~~ IT Consulting,
- ~~///~~ Soluzioni per la gestione sicura dei dati aziendali
- ~~///~~ Soluzioni per il collegamento tra ufficio acquisti e fornitori
- ~~///~~ E-procurement
- ~~///~~ E-commerce.

Per i **progetti di ricerca industriale** le attività finanziabili sono quelle di studio e di ricerca teorico-sperimentale miranti ad acquisire nuove conoscenze per la messa a punto di **nuovi prodotti/servizi/processi**.

Le conseguenti attività di progettazione, estese fino alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi costituiscono la fase di **sviluppo precompetitivo**.

Nel caso in cui i prototipi e gli impianti pilota o dimostrativi siano utilizzabili o convertibili a scopi industriali, i costi corrispondenti devono essere trattati come specificato più avanti alla voce **“Recuperi”** nell'ambito del successivo *punto 5* (Criteri di determinazione dei costi ammissibili).

Nel caso di progetti di **Trasferimento tecnologico**, le attività di sviluppo precompetitivo sono finalizzate a realizzare concreti miglioramenti di prodotti o processi aziendali in comparazione allo stato dell'arte. In questo caso l'acquisizione di servizi di consulenza devono essere forniti da soggetti qualificati (Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-tecnologici) e non deve risultare inferiore al 30% del costo totale delle altre voci di spesa.

Nel caso in cui siano previsti **progetti di formazione**, le attività finanziabili sono quelle finalizzate alla formazione e/o riqualificazione di personale destinato ad attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo o Trasferimento tecnologico riguardanti l'approfondimento su tematiche scientifico-tecnologiche e training on the job in affiancamento a ricercatori; per i livelli professionali a più alta qualificazione sono ammesse anche attività riguardanti il management di progetti di ricerca.

Può essere presentata da un'impresa, in forma singola o associata, un'unica domanda di ammissione al beneficio, e per un'unica linea di attività delle due precedentemente indicate, pena l'esclusione dalla valutazione all'ammissibilità al beneficio delle domande di agevolazione in cui l'impresa sia presente.

Gli Enti pubblici di ricerca e le Università, invece, possono essere presenti in più candidature.

Per quanto riguarda i **servizi di consulenza specialistica (Linea 3)** questi devono riguardare la realizzazione di interventi di:

- analisi dell'organizzazione e dei processi aziendali in funzione dell'introduzione delle applicazioni nei singoli settori di e-business;
- progettazione e realizzazione dell'integrazione di applicazioni e-business con i sistemi informativi aziendali (gestione scorte, vendite, programmazione della distribuzione, CRM, Business Intelligence, Technology WAtching e Rating, e così via);
- studio, sviluppo e personalizzazione di applicazioni informatiche che gestiscono le transazioni via internet, quali: applicazioni di e-commerce, e-procurement, business to business);
- studio, sviluppo e personalizzazione di applicazioni che gestiscono la sicurezza delle transazioni via internet;
- progettazione di campagne di marketing on line (ideazione di immagini e testi; predisposizione di strumenti promozionali “ad hoc”, quali ad esempio, comparatori di prezzo, banner ecc.)
- addestramento del personale interno all'azienda (nel limite del 20% totale del progetto), addetto alla gestione “in house” dei processi di sviluppo, aggiornamento e manutenzione delle applicazioni e-business e piattaforme tecnologiche.

2. REDAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va compilata integralmente in tutte le sue parti, a pena di esclusione della candidatura.

Lo scheda di domanda (**allegato A**) si differenzia a seconda della tipologia di soggetto proponente:

- ~~///~~ Singola Impresa
- ~~///~~ Consorzio d'Imprese
- ~~///~~ Associazione Temporanea di Scopo (ATS).

I soggetti beneficiari del contributo devono avere sede operativa , in cui si effettua l'investimento, in Puglia.

Nel caso di Consorzi di Imprese, esso deve essere costituito da PMI con sedi operative in Puglia.

In caso di ATS, l'impresa capofila dev'essere una PMI avente sede operativa in Puglia.

Il contributo è attribuibile solo in riferimento ai costi sostenuti da soggetti localizzati in Puglia, fermo restando che, in caso di ATS, possano aderire anche altri soggetti non localizzati in Puglia i cui costi non sono però ammissibili a contribuzione.

La domanda va presentata in carta semplice e spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno, a Tecnopolis Csata srl ed alla Regione Puglia agli indirizzi indicati nel bando.

3. REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Nel caso di progetti proposti da ATS o da Consorzi la dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria (**Allegato B2**) va effettuata da ciascuno dei soggetti associati i cui costi siano ammissibili a contribuzione.

Le **società e i centri di ricerca industriale privati**, per i quali la verifica del parametro di onerosità finanziaria risultasse negativo (P2), potranno comunque essere ammessi nel caso in cui risulti positiva la verifica di tale parametro sull'impresa che intende sfruttare industrialmente i risultati della ricerca; a tali fini debbono predisporre due dichiarazioni: la prima sul parametro P1 (CN?(CP-I)/2) sottoscritta dal presidente del collegio sindacale della capofila, la seconda sul parametro P2 (OF/F) sottoscritta dal presidente del collegio sindacale della società che industrializzerà i risultati.

Nel caso in cui un'impresa presenti un fatturato pari a zero, riferito all'ultimo bilancio approvato e depositato, la candidatura non è ammissibile.

Per i soggetti richiedenti appartenenti ad un gruppo industriale (purchè soddisfatti i Parametri dimensionali di PMI), in caso di esito negativo della verifica di rispondenza ai parametri di affidabilità economico-finanziaria, potrà essere effettuata un'ulteriore verifica sui dati del bilancio di gruppo (bilancio consolidato) a condizione che in quest'ultimo sia consolidato, col metodo del bilancio integrale o anche proporzionale ma non col metodo del patrimonio netto, anche il bilancio del soggetto richiedente sul quale è stata effettuata la verifica iniziale.

Il ricorso al bilancio consolidato è consentito anche per le verifiche di affidabilità economico-finanziaria sui soci (imprese e centri di ricerca) dei consorzi e delle società consortili.

Il ricorso al bilancio consolidato è possibile, inoltre, per i soggetti interessati da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, nel caso in cui le operazioni di modifica di assetto si realizzino all'interno del perimetro di consolidamento. In tal caso, in alternativa alla verifica del solo parametro di congruenza fra capitale

netto e costo del progetto, può farsi quella su entrambi i parametri riferiti ai dati consolidati.

Per quanto concerne la definizione di PMI ai sensi del D.M. 18 aprile 2005 si rimanda all'**Allegato A delle Linee Guida**. Si consideri che l'appartenenza ad un settore è dimostrato dal codice prevenante (P) riportato in visura camerale e nella dichiarazione dei redditi.

Lo schema di “**dichiarazione per casi particolari**” riportato nell'Allegato A delle Linee Guida va utilizzato dalle società di recente costituzione che non dispongano ancora del primo conto economico su base annuale e da quelle che, successivamente alla data di chiusura dell'ultimo bilancio ufficiale, *[ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale) riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi,]* siano state interessate da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, quali acquisizioni, cessioni, affitti di rami di azienda che abbiano rilevante impatto sull'assetto stesso.

Non rientrano invece nelle modifiche sostanziali di assetto le variazioni della forma giuridica, della compagine sociale e del capitale sociale.

Le prime due hanno rilievo solo se eventualmente comportino l'inammissibilità del soggetto richiedente.

Riguardo all'aumento di capitale sociale la richiedente può, se lo ritiene, tenerne conto nell'ambito della dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria per il caso generale: per il patrimonio netto non farà riferimento al valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, ma a quello risultante alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale; tale valore comprensivo degli utili e delle perdite registrati fino alla data suddetta, deve essere sottoscritto dal Presidente del Collegio Sindacale ovvero, per le società che non dispongono di tale organo, dal legale rappresentante. In tal caso va adeguato opportunamente il paragrafo della dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria.


Lo schema di dichiarazione dei requisiti di PMI per i casi particolari va utilizzato anche nei casi in cui la situazione di non disponibilità del primo conto economico annuale o di modifica sostanziale dell'assetto aziendale interessi una o più delle imprese “collegate” alla richiedente coinvolte nella verifica dimensionale.

Qualora la società di recente costituzione disponga già, alla presentazione della domanda, del primo bilancio ufficiale (ancorché relativo ad un esercizio inferiore a 12 mesi), il capitale netto da utilizzare nella dichiarazione dell'affidabilità economico finanziaria è quello risultante da tale bilancio. In tal caso va adeguato opportunamente il primo paragrafo della dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria.

Riguardo alla verifica del requisito di PMI per un'impresa che dopo la chiusura dell'ultimo bilancio ufficiale sia stata interessata da modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, qualora all'atto della presentazione della domanda l'impresa abbia nel frattempo chiuso il primo esercizio post-modifica, ancorché il relativo bilancio non sia stato ancora approvato, la verifica va fatta secondo i criteri generali, facendo riferimento ai dati di tale esercizio sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa. In tal caso va adeguato opportunamente il primo paragrafo della dichiarazione dell'affidabilità economico-finanziaria.

4. REDAZIONE DELL'ALLEGATO "IL PROGETTO DI RICERCA"

Il progetto di ricerca, a seconda della tipologia di intervento deve essere descritto riportando una illustrazione, sufficientemente dettagliata, degli **obiettivi realizzativi** il cui conseguimento condurrà al raggiungimento dell'obiettivo finale dichiarato. Orientativamente il progetto può essere impostato secondo stati di avanzamenti semestrali, ognuno dei quali può ricomprendere uno o più obiettivi intermedi. Per la rappresentazione dello sviluppo temporale degli obiettivi realizzativi può essere predisposto lo schema seguente (esempio):



L'**ammissibilità dei costi** decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di finanziamento. I costi sostenuti in data antecedente non saranno riconosciuti in nessun caso.

La **ripartizione dei costi** tra *ricerca industriale (RI)*, *sviluppo precompetitivo (SP)* e *Trasferimento tecnologico (TT)* va effettuata secondo lo schema riportato al punto 4 dell'Allegato C1 "Il progetto di ricerca" tenendo presente che la voce "investimenti" verrà considerata automaticamente rientrante nella tipologia della **ricerca industriale** e per le attività di **Laboratorio di Ricerca** comunque non potrà, come importo ammissibile, superare il **25%** degli altri costi ammissibili del progetto.

Solo nel caso di progetti di **Ricerca Industriale e Sviluppo Precompetitivo**, se il progetto comporta una collaborazione di ricerca transfrontaliera effettiva con almeno un partner indipendente di un altro Stato membro dell'Unione Europea (in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di Ricerca e Sviluppo), ai fini dell'assegnazione del 10% aggiuntivo di contribuzione, l'impresa pugliese non può sostenere oltre il 70 % dei costi, fermo restando che il contributo è assegnabile unicamente in riferimento ai costi dei partner pugliesi.

Infatti, nel caso in cui il progetto comporti una collaborazione di ricerca transfrontaliera con un partner indipendente di un altro **Stato estero**, i costi dell'impresa estera non sono riconoscibili ai fini della contribuzione, mentre la collaborazione è funzionale alla premialità di punteggio e nel caso dei Stati membri UE anche alla premialità del 10% di contribuzione (Art.4 del Bando).

5. REDAZIONE DELL'ALLEGATO "IL PROGETTO DI FORMAZIONE"

Il progetto di formazione se previsto(non è obbligatorio) deve riguardare l'addestramento del personale interno alle imprese.

Nel caso siano previsti programmi formativi riguardanti differenti gruppi di formandi (affidenti a diverse figure professionali), occorrerà suddividere il progetto in differenti obiettivi formativi corrispondenti a ciascuna differente tipologia di figura professionale. Per ciascuno di tali obiettivi (figure professionali) indicare il relativo numero di soggetti da formare e descrivere le competenze che dovranno risultare acquisite al termine del relativo percorso formativo.

(Ad es:

Obiettivo n.1: tre ricercatori industriali orientati allo studio del, con un livello di qualificazione

Obiettivo n.2.....)

La differenziazione tra figure professionali deriva da: differenti tipologie di specializzazione tecnico-scientifica e/o differenti livelli di qualificazione, nonché da sostanziali differenziazioni, in termini temporali o di contenuti, nei percorsi formativi delineati per il raggiungimento dello specifico obiettivo formativo. Un progetto che preveda sia la formazione di ricercatori che di tecnici di ricerca dovrà necessariamente prevedere almeno due differenti obiettivi. Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti ammissibili, ciascuno dei quali è interessato ad uno specifico gruppo di formandi, è indispensabile attuare una suddivisione in obiettivi formativi al fine di differenziare i percorsi formativi gestiti da ciascun proponente il progetto.

E' tassativamente vietato, pena la revoca delle agevolazioni, impiegare il personale in formazione, ad esclusione di quello dipendente relativamente alle ore non imputate al progetto, per specifici progetti di ricerca, in sostituzione o a completamento di personale "ricercatore" necessario all'attività stessa ovvero per scopi produttivi. Al riguardo l'impresa dovrà impegnarsi a notificare tale condizione al personale in formazione.

Il diagramma temporale lineare del progetto dovrà illustrare la sua articolazione temporale in differenti percorsi formativi (obiettivi), vedi esempio successivo:

Obiettivi/Attività	1° sem			2° sem			3° sem		
Selezione Formandi ¹	■	■							
Obiettivo n° 1			■	■	■	■	■	■	■
.....									
Obiettivo n° ..			■	■	■	■	■	■	

- La descrizione del "programma" di cui al punto 2.1 può essere redatta secondo lo schema seguente:

Durata (in mesi) a partire dal (data)
 Ore complessive di formazione _____ così ripartite: Mod. A _____ Mod. B
 _____ e Mod. C _____

¹ Se previsto dal progetto

Modulo A - Approfondimento conoscenze specialistiche

Il modulo si articolerà nei seguenti sub-moduli:
 per ogni sub-modulo (MA1, MA2 ...) indicare:
~~///~~ conoscenze oggetto di approfondimento
~~///~~ durata in ore ___ di formazione
~~///~~ Numero di formandi partecipanti al modulo _____

Modulo B - Esperienze operative in affiancamento a personale impegnato in attività di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo

(stesso schema di modulo A)

Modulo C - Apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa del progetti di ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo

(stesso schema di modulo A)

Diagramma temporale lineare dei moduli componenti il percorso formativo relativo all'obiettivo 1 (secondo l'esempio riportato di seguito)

Modulo	Sub-modulo	Primo anno				Secondo anno				Terzo anno			
MA	A1	■											
	A2	■	■	■									
	A3			■									
	A4			■	■	■	■	■					
MB	B1					■	■	■	■				
MC	C1						■						
	C2									■	■		

- il dettaglio delle attività e costi delle strutture partecipanti alla formazione (*personale docente e servizi di consulenza*) deve essere riepilogato secondo la seguente tabella:

Moduli ²	Struttura attuatrice della Formazione	Tipologia di Attività ³	Durata e impegno			Costo ⁴
			Mesi ⁵	Ore ⁶	Formandi ⁷	
MA						
MB						
MC						
Costo della formazione						

N.B: Poiché uno degli elementi di valutazione del progetto è la qualificazione delle strutture partecipanti alla formazione, ed il relativo contributo, è opportuno elencare nominativamente almeno le strutture più qualificanti e comunque quelle così dette "obbligatorie". Successive variazioni o sostituzioni di tali strutture dovranno essere espressamente autorizzate da Tecnopolis e comunicate al soggetto convenzionato.

Elencare gli ulteriori costi imputati al progetto (ad es. selezione del personale interno da ammettere ai corsi, prestazioni gestionali ecc.) indicando, se già note, le strutture attuatrici delle relative attività.

es L'impegno didattico in ore di formazione va rappresentato secondo la tabella seguente:

Moduli	Ore di didattica ⁸				
	Personale interno	Aziende collegate	Università Enti	Altri	Totale
Mod A					
Mod B					
Mod C					
Totale					

² Non è necessario ma possibile, se ritenuto utile per la descrizione del progetto, dettagliare i sotto moduli come indicati nella descrizione dell'attività di formazione

³ Utilizzare descrizioni molto sintetiche quali ad es seminari centralizzati, pratica di laboratorio, affiancamento a ricercatori industriali ecc.

⁴ In migliaia di euro.

⁵ Durata solare dell'attività di formazione affidata alla struttura per quella tipologia di modulo ad es, 0,5 mesi, 2 mesi.

⁶ Ore di formazione che la struttura eroga in quel macro modulo, ad es riprendendo le durate della nota (3) 70 ore in due settimane, equivalenti a 7 ore al giorno per 10 giorni o 320 ore per una durata di due mesi.

⁷ Numero di formandi che frequenteranno quel modulo presso quella struttura

⁸ Per ore di didattica si intende la somma di tutte le ore di didattica frequentate dai formandi (frequenza a corsi in aula, esercitazioni di laboratorio in presenza di un tutor) riportate anche nella precedente tabella e con una "Tipologia di Attività" tipica della didattica .

Le modalità di verifica dei risultati finali devono prevedere l'impegno a documentare, per ciascun obiettivo, gli scostamenti delle attività e delle ore di formazione svolte, rispetto a quelle preventivate, e quelli delle attività e ore di formazione effettuate da ciascuno dei formandi, rispetto al programma.

Riduzioni (in ore formative) del programma svolto superiori al 5% dell'impegno preventivato o, per i singoli formandi, assenze superiori al 5% delle ore del programma consuntivato, comporteranno una valutazione in fase di monitoraggio da parte di Tecnopolis e del soggetto convenzionato per verificare la sussistenza di fondati motivi, non imputabili all'impresa finanziata, che consentano di accettare tali riduzioni o assenze.

Orientativamente il progetto di formazione si considera equilibrato se:

- a) l'apporto delle strutture obbligatorie è superiore al 25% delle ore di didattica complessive;
- b) le ore di formazione del modulo A rappresentano una percentuale delle ore di formazione totali compresa tra il 40% ed il 70%

6. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI

Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento delle attività, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo; vale cioè il criterio di "cassa", con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente e dei prelievi di materiali da magazzino.

Tale criterio di cassa va rispettato anche nell'ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. Per le sole fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio a Tecnopolis del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro 30 giorni dalla conclusione del periodo contabile stesso.

Le consulenze o prestazioni devono essere affidate a soggetti che non abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate).

Le acquisizioni di beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto (consulenze, licenze e brevetti, software, nolo e leasing, infrastrutture tecnologiche, opere, beni immobili etc..) dovranno essere effettuate dal contraente e/o dai partner attraverso fornitori esterni non collegati ed in conformità agli orientamenti previsti dal D.L.157/95 e dalla Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004), e successive modificazioni ed integrazioni, e, ove ricorrano le condizioni, mediante la procedura negoziata.

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso **assegni o bonifici bancari** e comprovati da dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

I giustificativi di spesa (fatture e ogni altra documentazione probante equivalente) devono essere organizzati e conservati in base al principio della "contabilità separata", mediante l'istituzione di un apposito registro, per consentire in

qualsiasi momento, e comunque entro cinque anni dalla data di ultimazione del progetto, l'accertamento della corretta utilizzazione dei fondi pubblici.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, occorre considerare che se il pagamento è avvenuto in valuta "OUT" (ossia non appartenente all'Unione Monetaria Europea) il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni

6.1 IL PROGETTO DI RICERCA SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI)

I costi per attività di ricerca industriale (RI), quelli per attività di sviluppo precompetitivo (SP) e quelli per le attività di Trasferimento Tecnologico (TT) vanno rilevati separatamente.

Pertanto l'impresa finanziata deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle differenti tipologie di attività e, in particolare, deve dotarsi di un apposito sistema di contabilità industriale che utilizzi, per la rilevazione dei costi di RI, commesse diverse da quelle destinate alla rilevazione dei costi di SP e dei costi di TT.

Nell'ambito dei criteri generali sopraelencati sono ammessi al finanziamento i costi sottoindicati, riconoscendosi comunque alla Regione Puglia ed a Tecnopolis il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

a.1 Personale dipendente.

Questa voce comprenderà il personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo e in quelle di gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni direttamente impegnati sul progetto), con esclusione delle attività di "funzionalità organizzativa" rientranti nel forfait delle spese generali.

In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.).

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:

per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);

il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;

ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;

~~///~~ le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

La documentazione giustificativa di spesa sarà costituita da:

- ~~///~~ Libro Matricola (da cui si evince il vincolo di subordinazione);
- ~~///~~ Cedolini paga per la determinazione del costo;
- ~~///~~ Cartellini orari/fogli di presenza relativi ai dipendenti utilizzati ed al periodo di riferimento;
- ~~///~~ Documentazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni considerate (ordine di accredito, fotocopia degli assegni con evidenza degli addebiti su estratto conto bancario) e del versamento di ritenute e contributi (modelli DM10, quietanze di versamento).

Ammissibilità dei costi relativi svolte dai soci o dagli amministratori delegati ovvero dai membri del Consigli di Amministrazione

La prestazione non può essere effettuata né dall'Amministratore unico, né dai membri del Consiglio di Amministrazione né dal socio accomandatario delle società in accomandita.

a.2 Personale non dipendente.

Questa voce comprenderà il personale con contratto di collaborazione a progetto di cui al D.Lgs 10 settembre 2003 n.276 (nonchè, per gli EPR e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa finanziata.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti i livelli retributivi del personale dipendente. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata valorizzate al costo orario previsto nel contratto. I costi di eventuali diarie e spese, rientrano nel forfait delle spese generali di cui al successivo punto b.

Per gli assegni di ricerca il costo riconosciuto sarà quello relativo all'importo dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait di cui al successivo punto b.

I costi per le attività svolte fuori dalla struttura dell'impresa finanziata rientrano invece tra le consulenze o le prestazioni di terzi di cui ai successivi punti e ed f.

L'impresa finanziata ha comunque facoltà di presentare fra le consulenze o le prestazioni di terzi anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura.

La Documentazione giustificativa di spesa consiste in:

- ~~///~~ Lettera di incarico o contratto di collaborazione con descrizione dettagliata della prestazione, in particolare:
 - indicazione della dicitura del progetto;

- oggetto dell'attività, output previsto, compenso previsto nell'ipotesi di obbligazione di risultato;
- oggetto dell'attività, compenso previsto (determinato dal prodotto tra il n. di ore e la tariffa media) nell'ipotesi di obbligazione di prestazione.

✍ Documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile fisicamente (rapporti attività, relazioni, verbali ecc...). La prestazione "contratti di collaborazione a progetto" è equiparata al lavoro dipendente e di conseguenza consiste in:

- cedolini paga per la determinazione del costo;
- documentazione dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni e del versamento di ritenute e contributi.

b. Altri costi di ricerca e sviluppo.

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato nella misura non superiore al **20% (cinque per cento)** dell'ammontare dei costi per il personale coinvolto nelle attività di ricerca. Detto valore si intenderà riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:

- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie, ecc.);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc.);
- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.);
- assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.);
- funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc.);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;
- corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.);
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria assicurazioni, ecc.) –con esclusione di quelle di cui alla successiva voce **d-**, nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

Resta inteso che, non essendo ammissibili costi rendicontati in maniera forfetaria, in sede di rendiconto dei costi occorrerà predisporre per tale voce una apposita documentazione rendicontativa.

Resta altresì inteso che non sono ammissibili, nè a forfait nè come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali di funzionamento.

c. Attrezzature.

In questa voce verranno incluse le attrezzature e strumentazioni acquistate da terzi; in tale voce rientrano sia le attrezzature e strumentazioni specifiche di ricerca ad uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per progetti diversi (cosiddette ad utilità ripetuta).

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- le attrezzature e le strumentazioni esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

d. Consulenze.

Comprenderanno le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate rispettivamente a :

- ~~ES~~ Università, Centri di ricerca pubblici e privati, Parchi Scientifico-Tecnologici; i Centri di ricerca privati sono quelli iscritti all'Albo dei Laboratori del MIUR ai sensi dell'art. 14 del DM 593/2000.
- ~~ES~~ Tecnici specialistici titolari di PIVA ed iscritti agli Ordini professionali di competenza

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza:

LIVELLO	ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
IV	2-5 ANNI	150,00 EURO
III	5 – 10 ANNI	200,00 EURO
II	10 – 15 ANNI	400,00 EURO
I	OLTRE 15 ANNI	450,00 EURO

Studi di fattibilità tecnica

Gli studi di fattibilità tecnica in preparazione esclusivamente delle attività di *ricerca industriale o delle attività di sviluppo precompetitivo* possono essere agevolati sino ad un'intensità di aiuto pari al **50%**, calcolata sulla base dei costi valutati congruenti e ammissibili degli studi.

e. Prestazioni di terzi.

In questa voce andranno riportate le prestazioni, se motivate, di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA secondo le tariffe massime riportate al punto **d.**

f. Beni immateriali.

In questa voce verranno inclusi beni immateriali acquistati da terzi: risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo dei beni immateriali sono i seguenti:

- i beni immateriali esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo dei beni immateriali di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- per i beni immateriali di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

Costi di brevetto

Gli aiuti per i costi connessi con l'ottenimento e la validazione di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale possono essere agevolati **sino all'intensità di aiuto concessa** per le attività di **ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo** che li hanno originati.

In particolare, sono ammissibili i seguenti costi:

- ~~///~~ tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- ~~///~~ i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- ~~///~~ costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

g. Materiali.

In questa voce si includeranno materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali:

attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettieri e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc..

I costi relativi, in caso di acquisto all'esterno, sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

h. Recuperi.

Nella determinazione dei consuntivi di costo si terrà conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca e/o sviluppo, i quali verranno specificati nei consuntivi stessi e

verranno computati a decurtazione dei costi. Si intende con il termine "recupero" qualunque rientro nel corso del progetto di somme o valori derivanti:

1. dall'alienazione a terzi, ovvero dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi, di beni materiali pertinenti al progetto quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
2. dall'alienazione a terzi, ovvero dall'acquisizione patrimoniale a fini produttivi, dei beni immateriali acquistati per il progetto;
3. dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l'eccezione dei casi riguardanti imprese appartenenti ad uno stesso gruppo industriale o soci di un consorzio titolare dell'intervento, sempreché la ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito comunitario, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

Si effettuerà altresì un recupero in tutti i casi in cui i beni materiali di cui al punto 1 e/o i beni immateriali di cui al punto 2 siano chiaramente utilizzabili a fini produttivi e/o vendibili commercialmente ancorchè tale rientro di somme o valori si verifichi a valle della conclusione del progetto.

6.2 IL PROGETTO DI FORMAZIONE (DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI)

Nell'ambito dei criteri generali precedentemente indicati sono ammessi al finanziamento i costi sotto indicati, riconoscendosi comunque a Regione Puglia e Tecnopolis il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

a. Costo del personale docente

Trattasi del personale dipendente, e non, direttamente incaricato della esecuzione delle attività di cui al progetto di formazione (docenza o tutoring) o al suo coordinamento e gestione.

I relativi costi vanno indicati sotto forma di "costo orario", calcolato come illustrato alla voce "a.1" del precedente paragrafo 6.1.

Nella fattispecie si fa riferimento a:

a.1 Personale dipendente.

Questa voce comprenderà il personale dipendente addetto ad attività di didattica (docenza vera e propria o tutoring) e alla gestione (organizzazione e gestione dei corsi, nonché preparazione dell'attività didattica) del progetto di formazione. Il costo relativo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto di formazione, valorizzate al costo orario.

a.2 Personale non dipendente.

Questa voce comprenderà il personale con contratto di **collaborazione a progetto**, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente, di cui al punto a.1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell'impresa finanziata.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico ⁹, della remunerazione oraria, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata.

Il contratto di collaborazione dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell'impresa finanziata. Il costo riconosciuto non potrà superare, in base alle qualifiche professionali corrispondenti i livelli retributivi del personale dipendente. Tale costo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso la struttura dell'impresa finanziata valorizzate al costo orario previsto nel contratto. I costi di eventuali diarie e spese, rientrano nel forfait delle spese generali.

I costi per le attività svolte fuori dalla struttura dell'impresa finanziata rientrano invece tra le consulenze e. L'impresa finanziata ha comunque facoltà di presentare fra le consulenze anche i costi per le collaborazioni fornite presso la propria struttura.

b. Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione

In questa voce andranno riportati solamente i costi effettivamente liquidati (trasporto, vitto, alloggio, diarie, ecc.) per le missioni e viaggi del personale indicato purchè ritenuti congrui e coerenti rispetto alle attività progettuali.

a. Altre spese correnti

In questa voce andranno riportate le forniture necessarie al progetto di formazione (quali ad es. libri, e riviste, materiali di consumo per sperimentazioni di laboratorio, ecc.), nonché eventuali prestazioni di terzi necessarie al progetto ma non classificabili come attività di formazione (quali ad es. Selezioni, pubblicità, assistenza tecnica e gestionale, ecc.). Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA.

b. Strumenti e attrezzature

In questa voce verranno incluse le strumentazioni e attrezzature acquistate da terzi. Riguardano quelle di nuovo acquisto finalizzate esclusivamente all'attività didattica; il costo relativo è riconosciuto in proporzione all'effettivo utilizzo per il progetto.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- le strumentazioni e le attrezzature esistenti alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi non sono computabili ai fini del finanziamento, nè potranno essere considerate quote del loro ammortamento;
- il costo delle strumentazioni e delle attrezzature di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le strumentazioni e le attrezzature di nuovo acquisto, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo (da calcolare come indicato al punto precedente) sarà ammesso al finanziamento in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso

e. Costi dei servizi di consulenza

⁹ tale durata dovrà essere sufficientemente congrua da non configurare una mera prestazione occasionale quale ad es. una docenza di pochi giorni o settimane, nel quale caso i relativi costi vanno imputati a "costi per servizi di consulenza"

In questa voce andranno riportate le prestazioni direttamente riconducibili alla erogazione dell'attività di formazione da parte di strutture terze o di persone fisiche, quali ad esempio docenti liberi professionisti. Per quanto attiene le strutture terze si fa riferimento a:

e.1 Consulenze di strutture obbligatorie.

In questa voce andranno riportate le prestazioni per attività di didattica (docenza o tutoring) e di gestione (organizzazione, gestione, preparazione dei corsi), di strutture universitarie (pubbliche o private, nazionali o internazionali) e di degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA ed ASI.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza:

LIVELLO	ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
IV	2-5 ANNI	150,00 EURO
III	5 – 10 ANNI	200,00 EURO
II	10 – 15 ANNI	400,00 EURO
I	OLTRE 15 ANNI	450,00 EURO

e.2 Altri servizi di consulenza.

In questa voce andranno riportate le prestazioni di terzi per attività didattiche (docenza o tutoring) e di gestione (organizzazione, gestione, preparazione dei corsi) fornite da soggetti diversi dalle strutture obbligatorie di cui al precedente punto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA e i valori massimi riportati al punto e1.

f. Costo del personale per i partecipanti alla formazione.

Riguardano il personale in formazione per il personale dipendente. Il costo relativo sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto di formazione (ore di frequenza ai corsi e alle attività formative previste dal progetto). Per il computo del relativo "costo orario" vedi quanto indicato alla voce "personale dipendente" per i progetti di ricerca.

6.3 IL PROGETTO DEI SERVIZI REALI DI E-BUSINESS

Sono considerate ammissibili a contributo le spese per l'acquisto di servizi di consulenza specialistica su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del soggetto beneficiario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

La prestazione di consulenza deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali, devono inoltre essere titolari di partita IVA e, ove previsto per legge, regolarmente iscritti negli albi professionali per i rispettivi rami di attività.

Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini contributivi, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi attribuibili per competenza a date comprese nel periodo deliberato per lo svolgimento del progetto, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e liquidati in tale periodo.

Tale criterio va rispettato anche nell'ambito dei singoli rendiconti contabili relativi ai previsti stati d'avanzamento, che non possono presentare costi non ancora sostenuti e liquidati entro la data di conclusione del periodo cui si riferiscono. Per le sole fatture relative all'ultimo periodo contabile è consentita l'effettuazione del pagamento entro i termini previsti contrattualmente per l'invio a Tecnopolis del rendiconto contabile corrispondente, ossia entro 30 giorni dalla conclusione del periodo contabile stesso.

Le consulenze o prestazioni devono essere affidate a soggetti esterni che non abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate, amministratori etc..).

Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto di finanziamento che di rendicontazione, in termini di giornate di consulenza.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ed in base al seguente profilo di esperienza del consulente:

LIVELLO	ESPERIENZA NEL SETTORE SPECIFICO DI CONSULENZA	TARIFFA MAX GIORNALIERA
IV	2-5 ANNI	150,00 EURO
III	5 – 10 ANNI	200,00 EURO
II	10 – 15 ANNI	400,00 EURO
I	OLTRE 15 ANNI	450,00 EURO

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso **assegni o bonifici bancari** e comprovati da dichiarazioni liberatorie dei fornitori in originale.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, occorre considerare che se il pagamento è avvenuto in valuta "OUT" (ossia non appartenente all'Unione Monetaria Europea) il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di riferimento, relativo al giorno di effettivo pagamento, comunicato giornalmente dalla Banca d'Italia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Restano in ogni caso esclusi gli oneri per spese e commissioni.

6.4 COSTI NON AMMISSIBILI

Sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le seguenti spese:

- ?? spese per imposte e tasse;
- ?? spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
- ?? spese notarili;
- ?? spese per mobili e arredi;
- ?? spese relative a scorte;
- ?? spese relative a forniture usate;
- ?? spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfetaria.

L'ammissibilità delle spese è disciplinata dal Regolamento (CE) n.448 del 10/03/2004 di modifica del regolamento (CE) n.1685/2000 e di revoca del regolamento n.1145/2003, recante disposizioni di applicazione del regolamento generale (CE) n.1260/1999 del 21/06/1999, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, a cui si aggiungono le eventuali restrizioni indicate nel Bando e nella normativa nazionale sui regimi di agevolazione.

6.5 GIUSTIFICATIVI DI SPESA

I giustificativi di spesa devono:

- ?? essere disponibili in originale;
- ?? provare in modo chiaro ed inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione cui sono riferite e la relativa data;
- ?? riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata (non saranno valide prestazioni liquidate sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali);

essere annullati con apposita timbratura recante la scritta *“Intervento cofinanziato dalla Regione Puglia, Ministero Economia e Finanze, Ministero Innovazione Tecnologica e Unione Europea-FESR nell’ambito dell’ APQ in materia di e-government e SI. Bando Progetto Integrativo Sj008 ”ICT per rinnovare il vantaggio competitivo della componentistica auto barese”.*

7. RENDICONTAZIONE ATTIVITA’

Il soggetto beneficiario del finanziamento regionale, deve assicurare l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie di riferimento, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Le stesse prescrizioni valgono, in caso di ATS, per i partner che sono direttamente coinvolti nella realizzazione del progetto e inseriti nell'ATS.

Il beneficiario dei contributi è tenuto a presentare un Rapporto iniziale (entro 30 giorni dalla comunicazione di Ammissione al beneficio), uno intermedio (entro 12 mesi dalla comunicazione di Ammissione al beneficio) ed uno finale (entro 18 mesi dalla comunicazione di Ammissione al beneficio) sullo Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) tecnico ed economico, necessario per lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste.

Il Rapporto di SAL va predisposto dal beneficiario e inoltrato a Tecnopolis entro i 30 giorni successivi alle scadenze previste dal bando.

Tale Rendiconto va predisposto dal beneficiario dei finanziamenti (o capofila dell'ATS) raccogliendo i rendiconti e la certificazione di spesa effettuata da ciascuno dei partner di progetto che ha sostenuto spese nel quadrimestre di rendicontazione. Esso va sottoscritto dal Legale Rappresentante del Contraente, e redatto utilizzando gli appositi schemi, allegando copia conforme dei titoli di spesa e l'elenco riepilogativo della spesa sostenuta.

Al Rendiconto dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, sotto la personale e penale responsabilità del Legale Rappresentante del Contraente (e Mandataria dell'ATS), che attesta:

- la data prevista di ultimazione del progetto (ad eccezione dell'ultimo SAL dove la data presunta diventa effettiva);
- che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute, fornendo idonea documentazione dei pagamenti ivi indicati;
- che le spese sostenute non sono state rimborsate, nè richieste a rimborso, neanche parzialmente, ad altri soggetti pubblici;

- quanto altro disposto nel Bando.

A conclusione di ciascuna delle attività di progetto va predisposto, a cura del proponente, un dettagliato Rapporto Tecnico riportante le attività svolte e i risultati conseguiti. Il Rapporto Tecnico deve essere inoltrato a Tecnopolis, unitamente al Rapporto di SAL del periodo di rendicontazione in scadenza.

La mancata trasmissione dei Rapporti di SAL e dei Rapporti Tecnici delle attività concluse nel periodo di riferimento, costituirà elemento di sospensione del beneficio e di attivazione della procedura di revoca dello stesso.

In qualsiasi momento Tecnopolis e la Regione Puglia potranno effettuare ispezioni e controlli presso il contraente e i partner di progetto per verificare lo stato di avanzamento del progetto.

All'ultimazione dei lavori il contraente deve comunicare a Tecnopolis la data di ultimazione delle attività entro e non oltre trenta giorni dalla chiusura del progetto (data dell'ultimo titolo di spesa imputabile al progetto – fattura o rendiconto di spese per il personale) e comunque non oltre la scadenza ultima prevista dal bando.

Entro 30 (trenta) giorni successivi alla ultimazione dei lavori il contraente dovrà predisporre il Rapporto Tecnico Finale con il dettaglio delle attività svolte e dei risultati conseguiti. Al Rapporto Tecnico Finale si accompagna il Rendiconto Economico relativo alla certificazione finale di spesa che attesta ed espone tutti i costi sostenuti per il progetto.

8. LOGO E DICITURA

Nella documentazione e nei risultati scaturenti, inclusi macchinari ed attrezzature, dalle attività svolte dovrà essere riportata la dicitura *“Intervento cofinanziato dalla Regione Puglia, Ministero Economia e Finanze, Ministero Innovazione Tecnologica e Unione Europea-FESR nell’ambito dell’ APQ in materia di e-government e Sl. Bando Progetto Integrativo Sj008 “ICT per rinnovare il vantaggio competitivo della componentistica auto barese”*”.

9 PROROGHE E CONDIZIONI DI REVOCA DEL BENEFICIO

Non sono ammesse proroghe alla durata massima del progetto.

La mancata ultimazione del progetto agevolato entro i termini di ultimazione previsti nel Progetto esecutivo potrà comportare la revoca totale del contributo solo nel caso in cui la parte di progetto realizzato sino a tale data non posseda i requisiti di organicità e funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. In questo caso la Regione Puglia avvierà la procedura di recupero dei contributi concessi e non spettanti.

Sono altresì causa di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- ?? il caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- ?? il caso in cui siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Gli aiuti revocati devono essere restituiti alla Regione Puglia da parte del soggetto beneficiario maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento

vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5(cinque) punti. Inoltre, nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti, laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2(due) volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione Puglia e da TecnoPolis per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente. A tale scopo i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno sottoscrivere la relativa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. MODULISTICA

La Regione Puglia e TecnoPolis renderanno disponibile ai beneficiari dei finanziamenti la modulistica necessaria per la rendicontazione tecnica ed economica di progetto.

Per quanto non diversamente disciplinato in queste Linea Guida Operative, si applica la normativa comunitaria nazionale e regionale di riferimento.

12. CONTATTI E ASSISTENZA

Per informazioni o assistenza è possibile contattare:

TecnoPolis Csata Scrl

S.p. Casamassima km3. 70010 Valenzano (Ba)

Sito Internet: www.tno.it;

e-mail pmi@tno.it

Tel: 080.4670.527/532 Fax: 080.4670.393; 080.4551.868

Regione Puglia

Assessorato Sviluppo Economico- Settore Artigianato e PMI

Corso Sonnino 177 - 70126 Bari

Siti Internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it;

e-mail: p.mallardi.artigianato@regione.puglia.it;

Tel: 080.5406919 Fax:080.5406923

ALLEGATO A.

DEFINIZIONE DI PMI (D.M. 18 APRILE 2005 DEL MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

Ministero

delle Attività Produttive

IL MINISTRO

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti i Regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche rispettivamente ai Regolamenti CE n. 68/2001 e n. 70/2001, che in Allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'articolo 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- hanno meno di 250 occupati, e
- hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
- a) ha meno di 50 occupati, e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
- a) ha meno di 10 occupati, e
 - b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
 - b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
 - c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
 - b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

Art. 4.

1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati precedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'Amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei Regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai Regolamenti (CE) n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta precedentemente al 1 gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'Amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;

d) per gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'Allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare sulle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività, Ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.

5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in Appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.

6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.

7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

IL MINISTRO
Firmato Marzano

NOTE ESPLICATIVE SULLE MODALITA' DI CALCOLO DEI PARAMETRI DIMENSIONALI

Esempio applicativo

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2	Micro

1. Con riferimento all'art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75 (*) 3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75 (****)

(*) - $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile.

Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital).

Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale.

Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;

b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

6. Gli allegati che seguono sono finalizzati ad agevolare la determinazione della dimensione aziendale. In particolare:

a) nell'Allegato n.1 sono riportati i dati che consentono di determinare, sulla base di quanto riportato all'art.2, commi 1, 2 e 3, la dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni;

b) nel caso in cui l'impresa richiedente sia autonoma, come definita dall'art. 3, comma 2, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare l'Allegato n. 1;

c) nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata, come definita dall'art. 3, comma 3, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'Allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:

- Allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 5A e 5;
- Allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall'Allegato n. 3A;
- Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (Allegato n. 3);

d) nel caso in cui l'impresa richiedente sia collegata, come definita dall'art. 3, comma 5, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'Allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:

- nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:
 - i) Allegato n. 5A; tale allegato (definito scheda di collegamento) deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3;
 - ii) Allegato n. 5; in tale allegato (definito scheda n. 2 imprese collegate) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stato compilato l'Allegato n. 5A;

iii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella A dell'Allegato n. 5 ed, eventualmente, della Tabella riepilogativa dell'Allegato n. 3, ovviamente se compilato;

- nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:

i) Allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall'impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un'altra impresa collegata nei quali è inclusa l'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all'impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3;

ii) Allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della Tabella 1 dell'Allegato n. 4 ed, eventualmente, della Tabella riepilogativa dell'Allegato n. 3, ovviamente se compilato.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

.....

Indirizzo della sede legale:

.....

N. di iscrizione al Registro delle

imprese:.....

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. 2,3,4 e 5.
	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento (1):		
Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa	
piccola impresa	
media impresa	

grande impresa	<input type="checkbox"/>
-------------------	--------------------------

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Allegato n. 2**PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE****Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate**

Periodo di riferimento (1):			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati (2) dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 dell'allegato n.4]			
2. Dati (2) di tutte le eventuali imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati (2) di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A dell'allegato n.5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1)

(1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Allegato n. 3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati (1)], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Allegato n. 3A

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:

.....

Indirizzo della sede legale:

.....

N. di iscrizione al Registro imprese:

.....

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento (1) :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'Allegato n. 5A e riportare i dati nell'Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell'Allegato n. 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%

Indicare anche la percentuale di partecipazione (2) detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n.3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Allegato n. 4

SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E' INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2).

Identificazione delle imprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU' IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'Allegato n. 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Allegato n. 5A

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:.....

Indirizzo della sede legale:.....

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento (1) :			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati (2). Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

(1) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Allegato n. 6**ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2**

N° Legge	Titolo
Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 – art. 1, c. 2 – e successive modificazioni	Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 – art. 14 – e successive modificazioni	Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 – art. 2, c. 100 lett. a) – e successive modificazioni	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni	Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni	Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 – art. 5	Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche.
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 – art. 73	Estensione di interventi di promozione industriale di cui alla legge 181/1989 a nuove aree di crisi.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – artt. 103 e 106 – e successive modificazioni	Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico.

**ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2 – AIUTI DE MINIMIS
(articolo 4, comma 1, lettera d)**

N° Legge	Titolo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 114 c. 4	Incentivi per il ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava.
Legge 7 agosto 1997, n. 266 – art. 14	Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 103 commi 5 e 6	Incentivazioni in favore del commercio elettronico.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – art. 103 commi 5 e 6	Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento telematico "Quick response" con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

ALLEGATO B

SETTORI ISTAT AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Il settore ISTAT di appartenenza è quello considerato prevalente in termini di fatturato ed è riportato sia nella Visura della Camera di Commercio, che nella dichiarazione IVA o nel modello Unico di dichiarazione dei redditi.

I codici ISTAT ammissibili al seguente bando sono:

D ATTIVITA' MANIFATTURIERE DM FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

34 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

34.1 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI

34.10 Fabbricazione di autoveicoli

34.10.0 Fabbricazione di autoveicoli

34.2 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

34.20 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

34.20.0 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

34.3 FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI

34.30 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

34.30.0 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori

35 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

35.1 INDUSTRIA CANTIERISTICA: COSTRUZIONI NAVALI E RIPARAZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI

35.11 Costruzioni navali e riparazioni di navi

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche

35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

35.12 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.12.0 Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive

35.2 COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO

35.20 Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferro-tranviario

35.20.1 Costruzione di materiale rotabile ferroviario

35.20.2 Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane

35.20.3 Riparazione di materiale rotabile ferroviario

35.20.4 Riparazione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane

35.3 COSTRUZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI

35.30 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.30.0 Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali

35.4 FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI E BICICLETTE

35.41 Fabbricazione di motocicli

35.41.1 Fabbricazione e montaggio di motocicli e motoveicoli

35.41.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori

35.42 Fabbricazione di biciclette

35.42.1 Fabbricazione e montaggio di biciclette

35.42.2 Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette

35.43 Fabbricazione di veicoli per invalidi

35.43.0 Fabbricazione di veicoli per invalidi

35.5 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

35.50 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

35.50.1 Fabbricazione di veicoli speciali e altro materiale da trasporto a trazione manuale o animale

35.50.2 Costruzione di veicoli in legno e di parti in legno di autoveicoli

ALLEGATO C

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ISCRIZIONE DEI LABORATORI NELL'ALBO MIUR EX ART. 14, COMMA 9, DEL D.M. n. 593 DELL'8/8/2000

1. CRITERI DA SEGUIRE PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO LABORATORI DI RICERCA DEL MIUR

Su domanda, redatta secondo lo schema allegato, possono essere inseriti nell'albo i laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca (di seguito tutti indicati con il termine laboratori) che abbiano i seguenti requisiti:

- il laboratorio è effettivamente operativo da almeno tre anni;
- il laboratorio dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda nonché di una struttura adeguata alla sua attività (articolazione e superficie degli immobili, attrezzature, ecc.) secondo gli standard correnti;
- il laboratorio dispone, come personale dipendente o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di almeno 5 ricercatori a tempo pieno (o un equivalente part time);
- il laboratorio ha conseguito una certificazione del sistema qualità. I laboratori già inseriti nell'albo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 46 del 17 febbraio 1982, se non sono già in possesso di tale certificazione, dovranno adempiere a questo requisito entro il 31 dicembre 2001; in caso contrario saranno cancellati dall'albo;
- il laboratorio deve aver svolto nell'ultimo triennio un volume di attività che sia valutato positivamente per quantità e qualità, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.

Sono inseriti nell'albo, su loro richiesta e allegando la documentazione relativa alle attrezzature possedute ed al personale dedicato, le Università e i laboratori degli enti pubblici di ricerca, i laboratori di ricerca dipendenti dai ministeri, dall'ENEA e dall'ASI; per le Università e per i laboratori sopraindicati la certificazione formale del sistema qualità non è condizione indispensabile per l'inserimento nell'albo; in mancanza di tale certificazione essi debbono fornire la descrizione del loro sistema qualità ed il relativo manuale (senza le norme relative alle procedure). Le Università e i laboratori in parola, già inseriti nell'albo costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 46 del 17 febbraio 1982, se non hanno già inviato tale documentazione, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 2002; in caso contrario il Ministero adotterà gli opportuni e conseguenti provvedimenti.

Un laboratorio inserito nell'albo può svolgere attività nell'ambito del comma 1, lettera c), dell'art. 14 del D.M. n. 593 dell'8/8/2000 anche in settori appartenenti a classificazioni ISTAT diverse da quelle indicate dal laboratorio stesso.

Un laboratorio, anche se possiede tutti i requisiti, può non essere inserito nell'albo con delibera motivata del Comitato di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99.

2. PERMANENZA DELL'INSERIMENTO NELL'ALBO

Tutti i laboratori inseriti nell'albo debbono inviare entro il 31 marzo di ogni anno:

- un certificato camerale con attestazione di vigenza, rilasciato in data recente, ovvero un'autocertificazione sostitutiva;
- una dichiarazione del legale rappresentante che confermi che i dati trasmessi con la richiesta di iscrizione sono rimasti sostanzialmente inalterati ovvero comunicati le variazioni nel frattempo intervenute;

- una scheda sinottica con le tipologie di attività di ricerca svolte dal laboratorio nell'anno precedente, anche al di fuori delle commesse ai sensi dell'art. 4 della legge 46/82 o dell'art. 14 D.M. n. 593 dell'8/8/2000.

I laboratori, che non lo avessero già fatto in precedenza, debbono indicare le classificazioni ISTAT (non più di tre) corrispondenti alla loro specializzazione e il punto di primo contatto (nome, telefono, fax, e.mail e, se disponibile, sito internet).

In caso di variazioni sostanziali il laboratorio dovrà essere valutato con gli stessi criteri di un inserimento *ex novo*.

Il MIUR può disporre l'esecuzione di visite di controllo presso i laboratori. La scelta dei laboratori da visitare potrà essere fatta sia per campionamento casuale, sia a seguito di precise motivazioni, quali, ad es., un elevato numero di commesse sviluppate da un laboratorio in un periodo relativamente breve ovvero carenze presenti nella/e relazione/i descrittiva/e del lavoro svolto dal laboratorio.

3. PROCEDURE PER L'INSERIMENTO E LA CANCELLAZIONE DEI LABORATORI NELL'ALBO

L'inserimento dei laboratori nell'albo è autorizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MIUR), su proposta del Comitato di cui all'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99.

La gestione dell'albo è affidata agli Uffici del MIUR (di seguito indicati come Uffici) che provvedono a:

- ~~///~~ pubblicare periodicamente i nuovi inserimenti;
- ~~///~~ dare pubblicità all'elenco completo di tutti i laboratori inseriti nell'albo dopo ogni aggiornamento;
- ~~///~~ aggiornare la ragione sociale dei laboratori quando dalla comunicazione ricevuta appare che tale variazione non modifica il giudizio sulla capacità tecnica dei laboratori stessi (ad es.: spostamento della sede legale, cambiamento ufficio di primo contatto, cambio della ragione sociale per fusione, per incorporazione o altra simile ragione);
- ~~///~~ cancellare dall'albo i laboratori:
- ~~///~~ che non inviano alle scadenze prefissate, anche dopo un sollecito che fissa un termine perentorio di 60 giorni, gli aggiornamenti prescritti per la conferma dell'iscrizione nell'albo;
- ~~///~~ che non abbiano svolto per 36 mesi consecutivi di permanenza nell'albo attività che ha dato luogo a finanziamenti ai sensi dell'art. 4 della legge 46/82 ovvero alle agevolazioni previste dal comma 1, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo n. 297/99;
- ~~///~~ che abbiano cessato di esistere per fallimento, scioglimento, liquidazione o altro.
- ~~///~~ che abbiano espresso la volontà di essere cancellati dall'albo.

Un laboratorio è cancellato dall'albo, su proposta degli Uffici e su parere conforme del CTS, in ogni circostanza che faccia ritenere il laboratorio non più idoneo ad essere iscritto nell'albo, anche a seguito di visite ispettive.

4. INDICAZIONI CONTENUTE NELL'ALBO

I laboratori inseriti nell'albo sono raggruppati per regioni e identificati con i seguenti dati:

- ragione sociale

- indirizzo e recapito
- settori, secondo le classificazioni ISTAT, nei quali i laboratori sono particolarmente esperti.
- punto di primo contatto (telefono, fax, e-mail, sito internet).